

PROGETTO PRISMA[®] aps



a cura del
dott. Alessandro D'Amato

La **Quarta Parete** informarti è un tuo dovere sapere è un tuo diritto

- PROMUOVIAMO IL TERRITORIO INFORMANDO SU NOTIZIE - NORMATIVA - DIRITTI - CURIOSITA' - STORIA LOCALE -

	<p>“PIGNORAMENTO” : atto di ingiunzione legale recapitato da un ufficiale giudiziario a copertura di debiti. Ne conseguirà una espropriazione forzata di propri beni e relativi frutti di essi.</p>
	<p>DEBITI VERSO TERZI La pensione è pignorabile ma il “minimo vitale” non si tocca; a tutti il diritto di una vita dignitosa! Si calcola in base al valore dell’assegno sociale che cambia ogni anno</p>
	<p>Debiti verso l’Agenzia delle Entrate Riscossione/EX-EQUITALIA : la pensione può essere pignorata fino a un decimo, se non supera 2.500€ mensili; un settimo, se rientra tra 2.500€ e le .5000€ mensili; un quinto quando superiore a 5.000 € mensili.</p>

QUANDO POSSONO PIGNORARE LA TUA PENSIONE?

Nel caso in cui un creditore (chi deve avere soldi) non riceva le somme dovute, può avviare un pignoramento chiedendo all’Inps - o alla Banca dove arriva la pensione di trattenere delle somme a sconto del debito. *L’art. 2740 del Codice Civile* stabilisce che chi deve dare soldi rischia case, stipendio e pensione; infatti il debitore risponde delle obbligazioni contratte col proprio patrimonio presente e futuro. Nell’antica Roma addirittura il debitore era tenuto a rispondere anche con la propria persona (assoggettamento economico, finanziario e fisico, fino ad arrivare alla schiavitù).

QUALI PENSIONI POSSONO ESSERE PIGNORATE?

Non tutte : inviolabili sono l’assegno sociale; l’invalidità civile e l’accompagnamento (sono prestazioni assistenziali, cioè sono aiuti... per questo intoccabili). I creditori possono, invece, aggredire le pensioni da lavoro dirette ed indirette (prestazioni contributivo-previdenziali : derivate da contributi versati): vecchiaia contributiva; reversibilità, l’assegno ordinario di invalidità, ecc). Per l’ass. di invalidità sono necessarie specifiche autorizzazioni da parte del giudice. Sarà sempre salvaguardato il minimo vitale. E’ la parte della pensione che non si può toccare perché necessaria per vivere. E’ pari ad una volta e mezzo l’assegno sociale (circa 690 euro). Può anche essere pignorato il conto corrente su cui arriva la pensione (nei limite pari a tre volte l’assegno sociale).

QUANTI “QUINTI” POSSONO ESSERE PIGNORATI?

Se ci sono più creditori, è possibile pignorare più quinti della pensione a patto che le categorie dei debiti siano tra loro differenti (ad esempio, multa non pagata e rata di un mutuo non onorata).

QUALCHE ESEMPIO PRATICO?

A) **Debito verso terzi.** Se un pensionato percepisce 1.000 € al mese di pensione contributiva, è pignorabile ciò che rimane oltre il minimo vitale : 1.000 € – 690 € = 310 €. Di tale somma sarà pignorabile un quinto e quindi circa 62 euro.

B) **Debito verso Agenzia delle Entrate Riscossioni (ex-Equitatia).** Sempre garantendo il “minimo vitale”, l’ Ente potrà far valere le quote indicate a pagina 1.

CESSIONE DEL QUINTO IN CORSO E PIGNORAMENTO

La presenza di una volontaria cessione del quinto dello stipendio o della pensione non impedisce la possibilità, al creditore, di intraprendere contemporaneamente, un pignoramento sulla stessa mensilità. In tal caso, quindi, coesisteranno sia il pignoramento (fino ad estinzione del debito) che la cessione del quinto (fino a restituzione del capitale più gli interessi).

MI POSSO OPPORRE AL PIGNORAMENTO?

La legge – *giustamente* – tutela chi deve avere ma esistono strade e sistemi che possono aiutare chi deve dare e limitare i danni. E’ consigliabile prendere un po di tempo presentando **opposizione all’esecuzione**, sostenendo che le somme richieste sono calcolate male (calcoli errati; mancato rispetto del minimo vitale; interessi legali non corretti). L’obiettivo sarà trovare un accordo presentando richiesta di saldo e stralcio o rinegoziazione (sono percorsi stragiudiziali, cioè senza ricorrere al giudice). In linea generale è consigliabile non arrivare al pignoramento, visto che con tale atto le somme dovute aumentano notevolmente.

MA QUANDO IL PIGNORAMENTO E’ NULLO?

La Corte di Cassazione, con **sentenza n. 6548/2011**, stabilisce che il pignoramento eseguito oltre i limiti consentiti è radicalmente nullo, quindi il creditore non può richiedere il ricalcolo e conservarne la validità.

SE AUMENTA LA PENSIONE ?

Ma che succede se aumenta la pensione? Oppure se abbiamo nuove pensioni o nuove entrate documentate? In questo caso chi deve avere denaro può aumentare il pignoramento attraverso istanza di ricalcolo al giudice.

CON UNA CESSIONE DEL QUINTO BLOCCO TUTTO?

NO! Sarebbe troppo facile sviare il problema. La presenza di una cessione del quinto (che è una trattenuta volontaria) non impedisce i diritti al creditore : il pignoramento non tiene conto della rata di prestito. La parte pignorabile o la rata della cessione del quinto vengono calcolate sull’importo originario della pensione, cioè non si tiene conto dell’una o dell’altra.